

All.A

Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetto del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione degli interventi di Stazione di Posta – Centro Servizi, finanziati a valere su Fondo Povertà- Povertà estreme.

VISTO l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, in particolare:

- all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;
- all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;
- all'art. 7, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo povertà; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
- al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- all'art. 21 prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle Regioni;

VISTO il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 Luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro che in particolare:

- all'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
- all'articolo 2 dispone che "l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di

età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”;

- all'articolo 4 stabilisce che “I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione”;

-all'articolo 6, comma 1, prevede che “I nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti;

- all'articolo 6, comma 2, prevede che “La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del Comune o dell' ambito territoriale sociale e ove necessario, è svolta da un' équipe multidisciplinare definita dal Servizio Sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione”;

- all'articolo 6, comma 4, stabilisce l'obbligo di adesione e partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, per i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura;

- all'articolo 6, commi 8 e 9, stabilisce che “I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente” e che “Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico”;

VISTE:

-la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

-la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 31/07/2025;

PREMESSO CHE:

-gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

-il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

-detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;

-quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

RICHIAMATI:

-il D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55 comma 1 stabilisce che: "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona."

-l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali per la promozione e la diffusione delle "*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*" e, in particolare, l'art. 2, in base al quale le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora;

-la legge Regionale del 24 febbraio 2005 n. 41 e s.m.i. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e s.m.i. che individua la titolarità dei Comuni in tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione dell'erogazione dei medesimi;

Dato atto che, nello specifico, la Stazione di Posta offre servizi di accoglienza e primo ascolto, orientamento ai servizi sociali, sanitari e servizi offerti dal Terzo Settore (mensa, dormitorio, servizi docce, ambulatorio medico), accompagnamento delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza anagrafica, gestione del servizio di fermo posta e di casella di posta elettronica dedicata, attività di accompagnamento sociale, orientamento e accompagnamento al lavoro, mediazione linguistica e culturale;

Tenuto conto che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge Costituzionale 3/2001, di riforma del Titolo V, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii. prevede che "alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati";

- il D.Lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali;

-il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328" che dispone che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, le amministrazioni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 7;

Preso atto che:

- l'art. 58 della LRT 41/2005 prevede interventi e servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione comprese le forme di povertà estrema, anche attraverso la promozione di reti di solidarietà locali, di servizi di informazione, accoglienza, orientamento e sostegno economico per la realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;

- l'art. 55, comma 3, del dlgs. 117/2017 prevede che *"la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)";*

- l'art 11 della LRT 65/2020 stabilisce che la co-progettazione si realizza mediante la collaborazione fra Enti del Terzo Settore per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali;

Premesso che:

-gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

-il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

-detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;

-quest'ultima norma dispone che *"i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";*

-il D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" e, in particolare, l'art. 55 comma 1 stabilisce che: *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

-l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali per la promozione e la diffusione delle *"Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia"* e, in particolare, l'art. 2, in base al quale le "Linee di indirizzo" costituiscono, al momento, il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora;

-la legge Regionale del 24 febbraio 2005 n. 41 e s.m.i. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e s.m.i. che individua la titolarità dei Comuni in tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione dell'erogazione dei medesimi;

-la legge n. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, all'art. 5 "Ruolo del Terzo settore", all'art. 22, comma 2 lett. a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

-la Legge Regione Toscana n. 65 del 22/07/2020 "Norma di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore Toscano";

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 Finalità

Con il presente Avviso, il Comune di Carrara intende indire una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, comma 3 D.Lgs 117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al coinvolgimento di una o più organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche costituite in associazione temporanea di scopo, per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e art. 11 L.R.T. n. 65/2020 per la co-progettazione e gestione di interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora.

Il progetto deve seguire le indicazioni delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia e del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 (cap. 3, scheda LEPS 3.3.4.1 Accessibilità ai diritti esigibili: la residenza e Scheda 3.3.4.2 Presa in carico e accompagnamento per l'accesso alle prestazioni universali – Centri servizi per il contrasto alla povertà) che in continuità con i precedenti Piani costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni per la costruzione e implementazione, a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, anche valorizzando l'apporto delle organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni del terzo Settore.

Il presente Avviso ha come oggetto l'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di ETS disponibile alla co-progettazione e gestione in partenariato del servizio da realizzarsi presso immobile del Comune di Carrara, ristrutturato con risorse a valere sulla linea di investimento PNRR – M.5 C.2.- Linea 1.3. - Sub-investimento 1.3.2. – "Stazione di Posta" relativamente alla componente servizi.

L'obiettivo generale dell'iniziativa è contribuire alla riduzione delle condizioni di marginalità e favorire l'inclusione sociale delle persone adulte e dei nuclei familiari in condizione o a rischio di povertà, comprese le persone in condizione di marginalità estrema e senza dimora. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, dell'Avviso pubblico n. 1/2022, la linea di attività relativa alla realizzazione dei centri servizi denominati "Stazioni di Posta" ha l'obiettivo di offrire uno spazio territoriale riconoscibile e facilmente accessibile dedicato all'accoglienza, all'ascolto e all'orientamento delle

persone in condizioni di bisogno. In particolare, attraverso un unico punto di accesso situato presso l'unità immobiliare individuata dal Comune di Carrara, si prevede di accogliere, in collaborazione con il Servizio Sociale professionale, persone caratterizzate da condizioni di particolare fragilità sociale.

Art. 2 Destinatari

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore (ETS) ovvero le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale o organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS anche costitutesi in associazione temporanea di scopo, come descritti all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. che svolgono attività di interesse generale, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell'Avviso:

- possesso dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine, ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività richiesta con il presente Avviso, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. Nonché requisiti di ordine generale e morale per i quali si rinvia in analogia all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023. E' altresì requisito essenziale, il non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del medesimo D. Lgs. 117/2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana e non avere procedure di cancellazione in corso;

- possesso, tra le finalità indicate nel proprio statuto, delle attività pertinenti all'oggetto del presente Avviso;

Nel caso in cui gli Enti del Terzo Settore si presentassero in Associazione temporanea di scopo (ATS), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da ogni ETS partecipante.

Si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti.

Art. 3 Oggetto del servizio

L'oggetto del servizio riguarda la realizzazione e gestione di una Stazione di Posta, quale centro servizi territoriale per il contrasto alla grave emarginazione adulta.

Il servizio è finalizzato ad accogliere, attraverso un unico punto di accesso collocato nell'unità immobiliare individuata dal Comune di Carrara, persone in condizione di particolare fragilità sociale, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale. L'Ente del Terzo Settore si avvarrà del supporto del Servizio Sociale professionale per la valutazione degli accessi e, in particolar modo, delle eventuali prese in carico che saranno definite a cura del Servizio Sociale professionale, con cadenza settimanale.

Il progetto garantirà uno spazio facilmente accessibile in cui le persone, in condizione di marginalità grave o estrema povertà o senza dimora, possano ricevere accoglienza, orientamento e accompagnamento ai servizi.

Il Comune di Carrara si avvale dell'Ente del Terzo Settore partner per la realizzazione delle seguenti attività:

Attività di front office e accoglienza:

- accoglienza e primo ascolto, registrazione degli accessi, monitoraggio settimanale degli accessi in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale;
- orientamento ai servizi sociali, sanitari e servizi offerti dal Terzo Settore (mensa, dormitorio, servizi docce, ambulatorio medico);
- accompagnamento delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza anagrafica;
- gestione del servizio di fermo posta e di casella di posta elettronica dedicata;

Attività di accompagnamento sociale:

- orientamento e accompagnamento al lavoro;
- mediazione linguistica e culturale;
- attività di orientamento e supporto per l'inclusione sociale.

Art. 4 Articolazione del Servizio

L'apertura del Centro Servizi/Stazione di Posta dovrà essere garantita per n. 2 giorni settimanali (lunedì e Venerdì), con orario dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (totale n. 6 ore settimanali), con la presenza di n. 1 operatore idoneo all'attività di front office, accoglienza, informazione e orientamento.

Art. 5 Durata del Servizio, Risorse economiche e modalità di rendicontazione

La durata del Servizio è prevista per n. 1 anno, rinnovabile per ulteriore anno, con previsione di proroga per n. 6 mesi, alle medesime condizioni a far data dalla determina di conclusione della procedura di co-progettazione.

Lo stanziamento complessivo previsto per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Avviso è stabilito nella somma massima di € 11.000,00.

In ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Enti del Terzo Settore, le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione procedente sono da ricondursi ai contributi, come disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990.

L'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli ETS, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario.

In ragione della natura tipica della co-progettazione, la proposta di partecipazione dovrà indicare le risorse proprie messe a disposizione dall'ETS partecipante (co-finanziamento ETS), ai fini della realizzazione del progetto, per le quali non è previsto alcun rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale e che si aggiungono alle risorse messe a disposizione dall'Ente Comunale. Detto finanziamento deve essere valorizzato nella proposta progettuale presentata.

Con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si ritiene che possa essere considerata, quale prassi tuttora valida, la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (così come chiarito dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021).

Il rimborso economico delle spese sostenute avverrà nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione, come statuito all'articolo 56, comma 4 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 smi.

In ogni caso saranno considerati ammissibili solo i costi inerenti alle attività di cui all'art. 3, ai rimborsi spese dei volontari (art.17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore) o ai compensi del personale impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 3, le polizze assicurative per gli operatori/volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità correlata a tali eventi, l'acquisto di materiale ed attrezzature connesse allo svolgimento delle attività.

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS ammesso alla co-progettazione che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire con *cadenza bimestrale*.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art.3;
- l'indicazione della pagina web o facebook o dei propri siti ove gli ETS sono tenuti (ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e smi) a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, co.2 del D. Lgs. 165/2001.

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

d) La rendicontazione e conseguente richiesta di liquidazione deve essere presentata in una delle seguenti modalità:

- *) consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso la sede del Palazzo Comunale in Piazza 2 Giugno a Carrara;
- *) invio tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.carrara@postecert.it.
- *) invio tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato (farà fede in questi ultimi casi la data e l'ora di protocollazione da parte del Servizio competente).

Per le spese sostenute, gli ETS dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche a campione.

In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, pena la revoca del rimborso. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alle attività di cui all'art. 3 dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza della Convenzione.

Art. 6 Risorse materiali

Il servizio sarà realizzato presso immobile di proprietà comunale per cui l'ETS, assegnatario della gestione dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile, avendo cura di custodire l'immobile ed eventuali beni concessi in uso, garantendo il loro corretto utilizzo, anche da parte degli utenti, sollevando il Comune di Carrara da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potranno derivare a cose e/o persone.

Art. 7 Fasi della procedura di co-progettazione

La procedura di co-progettazione di articola nelle seguenti tre distinte fasi:

Fase 1 – Individuazione degli enti del Terzo settore

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione e realizzazione delle attività di cui sopra;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una Commissione di Valutazione Tecnica nominata con Determinazione del Dirigente del Settore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati all'Art.9;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte pervenute, avrà raggiunto il punteggio più alto e comunque la soglia minima di 60 punti, con il quale si procederà alla Fase 2 della procedura.

Fase 2 – Co-progettazione del progetto definitivo

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella Fase 1 che ha ottenuto il punteggio più alto e comunque la soglia minima di 60 punti e si procede alla sua discussione critica e suscettibile di variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal programma del Comune e dal presente Avviso. Il tavolo di co-progettazione sarà composto dal RUP e da referenti del Comune di Carrara e dal rappresentante legale del soggetto selezionato, o suo delegato, con il supporto dei propri referenti tecnici. Il progetto definitivo dovrà definire di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse messe a disposizione dal co-progettante;
- d) definizione dell'organizzazione delle attività e dei servizi;
- e) definizione dei contenuti della Convenzione/comodato.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Carrara, è condizione indispensabile per la stipula della Convenzione/comodato. Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione degli enti del Terzo settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

Fase 3 – Stipula della Convenzione/comodato

Conclusa la precedente fase 2, il Comune di Carrara procede a stipulare una Convenzione/comodato con il soggetto selezionato, avente ad oggetto l'esecuzione del progetto esito della co-progettazione con specifica disciplina dei reciproci obblighi. La convenzione/comodato dovrà disciplinare, tra l'altro:

- a. oggetto e durata;
- b. il progetto esecutivo definitivo;
- c. le modalità di gestione ed organizzazione;
- d. gli impegni dell'ETS e gli impegni del Comune;

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:

di chiedere all'ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

Art. 8 Istruttoria e Valutazione delle Istanze Progettuali

1. Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del progetto (RUP) ne valuterà la regolarità formale, la completezza della documentazione presentata, la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati come meglio chiarito all'Art. 13 "soccorso istruttorio".

Al termine dell'esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti ad una Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature.

2. La Commissione provvederà alla valutazione tecnica delle candidature ammesse, in base ai criteri qualitativi definiti al successivo Art. 9, procedendo come segue:

- apertura delle proposte progettuali;
- valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- elaborazione dei punteggi finali e successiva proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

3. Al termine della fase di selezione, gli atti saranno rimessi al RUP per l'avvio del Tavolo di co-progettazione con il candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto e comunque la soglia minima di 60 punti. Si procederà alla fase di co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Art. 9 Modalità e criteri di selezione

1. La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale, complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - qualità del progetto	40
a.1) Coerenza complessiva della proposta e qualità complessiva della proposta progettuale e delle attività individuate con i modelli di intervento del Piano Nazionale degli interventi e	20

dei Servizi Sociali 2024-2026 e qualità complessiva del progetto (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività)	
a.2) capacità di organizzazione e di autonomia nella realizzazione del progetto	20
B - esperienza in attività oggetto dell'Avviso	15
B 1) per la stessa o per altre amministrazioni pubbliche	5 punti per anno
C – Originalità/Innovatività della proposta progettuale	35
C.1) Capacità della proposta di introdurre metodologie innovative di aggancio del target, flessibilità degli interventi e utilizzo di strumenti digitali o di rete non convenzionali per l'inclusione sociale	35
D – Cittadinanza Attiva	10
d.1) conoscenza del contesto sociale locale	5
d.2) attività di collaborazione avviate con soggetti attivi nel territorio nell'ottica delle azioni partecipate	5

2. Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

- ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta progettuale un coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente	Giudizio corrispondente
1.0	ottimo
0.9	distinto
0.8	molto buono
0.7	buono
0.6	sufficiente
0.5	accettabile
0.4	appena accettabile
0.3	mediocre
0.2	molto carente
0.1	inadeguato
0.0	non rispondente o non valutabile

- verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un coefficiente medio;

- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

3. La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione. Sarà ammesso alla co-progettazione il soggetto che avrà ottenuto il punteggio minimo indicato.

Art. 10 – Tavolo di co-progettazione

1. L'ETS che abbia superato la soglia di sbarramento e ottenuto il punteggio più alto, parteciperà al Tavolo di co-progettazione (di seguito indicato solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del progetto (RUP), secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.

2. Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente e ETS, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un progetto definitivo degli interventi e delle attività, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta progettuale.

3. Il progetto definitivo conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata dall'ETS ammesso.

4. Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.

5. Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà revocare l'intera procedura. Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento.

6. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.

7. L'Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

8. Il presente avviso non prevede alcuna dotazione finanziaria, non è infatti previsto il riconoscimento di alcun compenso o rimborso per l'attività di co-progettazione. Qualsiasi onere relativo alla partecipazione degli ETS. al presente procedimento sarà sostenuto dagli stessi.

Art. 11 – Convenzione/Comodato

Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione/comodato per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti.

La Convenzione/comodato, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Comune di Carrara e l'ETS per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.

Con la stipula della Convenzione/comodato, il Comune di Carrara inviterà l'ETS selezionato a prestare polizza assicurativa RCT/RCO.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento di chiedere all'ETS selezionato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

Art 12 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Gli Enti del Terzo Settore interessati devono presentare apposita domanda e relativi allegati, da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente avviso, indirizzata al Comune di Carrara, compilando la modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Carrara all'indirizzo www.comune.carrara.ms.gov.it

La domanda e relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre:

ore 17:00 del 17 Novembre 2026

La data di ricevimento della domanda e relativa documentazione è tassativa entro il termine stabilito. Il Comune di Carrara non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

La domanda essere redatta secondo il modello Allegato B) unitamente alla proposta progettuale di intervento dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione.

Gli ETS. interessati a partecipare in composizione plurisoggettiva dovranno presentare gli Allegati B) e C) sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi in cui viene delegato espressamente di tale incombenza il legale rappresentante dell'ETS. designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tale caso occorre conferire mandato irrevocabile all'ETS mandatario.

L'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta.

La domanda medesima deve essere corredata da:

- un valido documento di identità;
 - l'atto costitutivo o Statuto del soggetto concorrente/soggetto capofila dal quale si evinca che tra le finalità perseguite vi sia quella riferita alle attività oggetto del presente Avviso;
 - la proposta progettuale;
 - l'impegno a stipulare apposita assicurazione a favore dei propri volontari sia contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività prestate nell'ambito del progetto, sia per la responsabilità civile verso i terzi esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità correlata a tali eventi.
- La domanda, che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi:

- *) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza 2 Giugno n. 1 – 54033 Carrara
- *) inviata tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato (farà fede in questi ultimi casi la data e l'ora di protocollazione da parte del Servizio competente).
- *) inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.carrara@postecert.it all'attenzione del Settore 8 – Supporto organi istituzionali/Servizi Sociali e politiche abitative.

La domanda, deve riportare su plico chiuso o nell'oggetto della PEC l'indicazione:

Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione di Enti del terzo Settore per la co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 3, D.Lgs 117/2017, e gestione degli interventi di Stazione di Posta – Centro Servizi finanziati a valere su Fondo Povertà – Povertà Estreme.

L'Amministrazione potrà procedere ad un controllo a campione sulle dichiarazioni rese. Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda, il rimborso spese verrà totalmente o parzialmente revocato, con conseguente segnalazione alle autorità competenti.

Art. 13 – Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo ed ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, è consentita la regolarizzazione della domanda presentata dagli ETS interessati per l'ipotesi in cui manchi o difetti una dichiarazione e, quindi, non risulti provato con certezza il possesso dei requisiti di partecipazione.

Possono essere sanate solo le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

E' stabilito il termine non superiore a dieci giorni dalla comunicazione d'ufficio per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso il quale il concorrente è escluso dalla procedura.

Art.14 – Cause di Esclusione

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

- a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
- b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
- d) prive dei requisiti richiesti;
- e) il mancato raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100 nella proposta organizzativo/descrittiva;

Art. 15 Obblighi dell'E.T.S.

L'E.T.S. attuatore ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito nel presente Avviso, nel Progetto definitivo e nella successiva convenzione che sarà sottoscritta; risponde della realizzazione del progetto e del corretto utilizzo degli immobili e dei beni ad esso destinati e delle risorse finanziarie erogate per l'utilizzo delle quali è obbligato ad attenersi alle regole di rendicontazione sotto specificate.

L'E.T.S. attuatore è responsabile, senza riserve ed eccezioni, di eventuali danni a persone o cose nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione per fatto proprio o del personale addetto. Dovrà pertanto stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata in sede di sottoscrizione della convenzione.

All'atto della stipula della convenzione il soggetto attuatore selezionato dovrà inviare al Comune di Massa il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al D.Lgs 81/2008, nonché comunicare tutti gli atti e i comportamenti adottati in applicazione del succitato decreto legislativo nonché adottare gli opportuni accorgimenti e dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, di cui è unico responsabile.

L'E.T.S. si assume inoltre tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e in materia di protezione dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018.

Art. 16 – Modalità di rendicontazione

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo massimo rimborsabile/rendicontabile per l'attuazione del progetto sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dall'E.T.S. secondo quanto prescritto dalla vigente normativa.

La liquidazione dell'importo rimborsabile/rendicontabile, avendo natura giuridica contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm. e ii. e del Decreto del 31 marzo 2021 n. 72 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà subordinata alla verifica positiva del monitoraggio delle attività ed alla corretta rendicontazione delle spese in relazione alle voci ammissibili, valutate congrue e coerenti con le attività progettuali concordate, co-progettate e realizzate.

Affinché le spese possano essere ritenute ammissibili, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:

- a. strettamente pertinenti al Progetto co-progettato e utili per raggiungere i risultati attesi;
- b. effettuate per attività svolte nel periodo compreso fra la data di avvio e la scadenza del progetto;
- c. intestate all'ETS. e da esso sostenute;
- d. giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente regolarmente registrate dall'ETS selezionato;
- e. identificabili, comprovate e verificabili da documenti opportunamente conservati;
- f. ammissibili secondo le vigenti normative europee, nazionali e regionali, conformi ai criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;

L'ETS. presenta tramite p.e.c., l'elenco delle spese sostenute indicando il periodo di riferimento, unitamente ai giustificativi di spesa e alle relative quietanze.

Art. 17 Ulteriori precisazioni

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà di non assegnare le presenti attività di Stazione di Posta, quale Centro Servizi territoriale per il contrasto alla grave emarginazione adulta, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea, di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione, purché l'E.T.S. richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la proposta progettuale abbia ottenuto almeno il punteggio minimo di cui all'art. 6 del

presente Avviso. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione se nessuno degli E.T.S. richiedenti risulti in possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

L'E.T.S., con la partecipazione al presente Avviso, accetta in ogni sua parte e senza condizioni quanto stabilito nell'Avviso Comunale.

Art. 18 Obblighi di pubblicizzazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Carrara.

Art. 19 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.comune.carrara.ms.it/it/privacy>. Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Art. 20 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: francesca.giusti@comune.carrara.ms.it – (telefono 0585-641534).

Non sono ammessi e quindi non verranno neppure presi in esame i chiarimenti presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 21 Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Francesca Giusti, Funzionario E.Q., Settore 8.3 Supporto Organi Istituzionali/Servizi Sociali e Politiche Abitative.

Allegati:

Allegato A "Avviso";

Allegato B "Domanda di Partecipazione"

Allegato C "Proposta Progettuale";

Allegato D " Dichiarazione ATS"

Il Dirigente del Settore 8
Supporto Organi Istituzionali/Servizi Sociali e
Politiche Abitative
Dott.ssa Barbara Tedeschi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo ufficio

